



Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Ordinanza n. 51
Anno 2019

Prot. n. 00458/19

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT
SEZIONI UNITE

composto da

Franco Frattini - Presidente

Mario Sanino - Relatore

Dante D'Alessio

Massimo Zaccheo

Attilio Zimatore - Componenti

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA COLLEGALE

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. **24/2019**, presentato, in data 21 marzo 2019, dalla stessa **A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo**, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Puglisi e Alberto Marolda, contro la Federazione Italiana Scherma (FIS), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Avagliano, per l'annullamento della decisione n. 2/2019, assunta dalla Corte D'Appello Federale della FIS, depositata il 20 febbraio 2019, comunicata alle parti e pubblicata il successivo 21 febbraio, e, per l'effetto, per l'annullamento della delibera n. 154/2018, assunta dal Consiglio Federale FIS in data 21 settembre 2018, e, ove occorra, dell'atto presidenziale di cui alla nota prot. n. 4403/18 del 18 settembre 2018, ratificato con la predetta delibera consiliare, così come di ogni altro atto in essa richiamato;

- al R.G. ricorsi n. **36/2019**, presentato, in data 23 aprile 2019, dalla **A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo**, rappresentata e difesa dagli avv.ti, Paola Puglisi e Alberto Marolda, contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), rappresentato e difeso dall'avv. prof. Angelo Clarizia, e nei confronti della Federazione Italiana Scherma (FIS), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Avagliano, per l'annullamento della Delibera n. 114, assunta dalla Giunta Nazionale del CONI il 26 marzo 2019, con la quale è stata concessa l'approvazione, ai fini sportivi, allo Statuto della FIS, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali e, in particolare, dei Decreti del Commissario *ad acta* per la FIS, avv. Giancarlo Guarino, del 22 febbraio 2019 e del 19 marzo 2019.

Viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite;

uditi, nell'udienza del 24 giugno 2019, gli avv.ti Paola Puglisi e Alberto Marolda, per la ricorrente -A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo -; l'avv. Alessandro Avagliano, per la resistente FIS; l'avv. Paolo Clarizia, giusta delega all'uopo ricevuta dall'avv. prof. Angelo Clarizia, nonché il Procuratore Nazionale dello Sport, Antonio Marino, per la Procura Generale dello Sport, intervenuta ai sensi dell'art. 61, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il Relatore, avv. prof. Mario Sanino;

riuniti preliminarmente i ricorsi di cui in epigrafe;

preso atto che risulta impugnata dinanzi al Tribunale Federale FIS, per motivi attinenti alla sua valida costituzione, l'Assemblea straordinaria della FIS del 19 maggio u.s., da cui il provvedimento contestato è stato approvato;

considerato l'effetto che, in ogni caso, può derivare nel presente procedimento dalla decisione citata;

ritenuto che ricorrono motivi per sospendere il presente procedimento fino alla decisione definitiva sul ricorso proposto dinanzi alla Giustizia endofederale.

PQM
Il Collegio di Garanzia dello Sport
Sezioni Unite

Sospende il presente giudizio fino alla decisione definitiva sul ricorso proposto dinanzi alla Giustizia endofederale.

Spese al definitivo.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 24 giugno 2019.

Il Presidente
F.to Franco Frattini

Il Relatore
F.to Mario Sanino

Depositato in Roma, in data 24 giugno 2019.

Il Segretario
F.to Alvio La Face